

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI ESTERI

13.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 28 GIUGNO 1941-XIX

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PANUNZIO**

INDICE

	<i>Pag.</i>
In memoria di Costanzo Ciano e di Italo Balbo	215
PRESIDENTE.	
Disegni di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):	
Facoltà di rivedere i prezzi per i contratti relativi ad opere pubbliche in Albania (1439)	216
TITI, <i>Relatore</i> .	
Trattamento economico del personale civile in Albania (1445)	216
TITI, <i>Relatore</i> - SUSMEL, BENINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari albanesi</i> , CINGOLANI, PELLIZZARI, PRESIDENTE, VERGA.	
Invio di un telegramma al Ministro degli esteri	218
PRESIDENTE.	

La riunione comincia alle 10.30.

(*È presente il Sottosegretario di Stato per gli affari albanesi, Benini.*)

PRESIDENTE comunica che sono in congedo per mobilitazione i Consiglieri nazionali

Melchiori, Thaon di Revel, Tumedei, ed in congedo ordinario i Consiglieri nazionali Aprosio, Del Croix, Galbiati, Sansanelli, Verdi e Gardini.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Comunica che essendo stato il camerata Rotigliano chiamato a presiedere la Commissione delle professioni e arti, il Presidente della Camera lo ha sostituito nella Vice Presidenza della Commissione degli esteri con il camerata Sansanelli, al quale invia cordiali rallegramenti. (*Approvazioni*).

BALESTRA DI MOTTOLA, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

In memoria di Costanzo Ciano e di Italo Balbo.

PRESIDENTE (*Sorge in piedi, imitato dalla intera Commissione*). Camerati, prima di iniziare lo svolgimento dell'ordine del giorno, raccogliamoci con animo devoto in un minuto di silenzio per ricordare le due grandi e fulgide figure della Rivoluzione Fascista: Costanzo Ciano, Eroe del mare e primo Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni; Italo Balbo, Quadrumviro della Marcia su Roma, Eroe dell'aria.

I due Grandi, assunti nei cieli della gloria, vivono nei nostri cuori, nelle nostre anime.

(*I Consiglieri nazionali, in piedi, sostano alcuni istanti in commosso raccoglimento*).

Il resoconto della 12^a riunione non è pubblicato, a norma dell'articolo 38 del Regolamento

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Facoltà di rivedere i prezzi per i contratti relativi ad opere pubbliche in Albania. (1439)**

TITI, *Relatore*, ricorda che con Regio decreto-legge 9 novembre 1939-XVIII, n. 1752, sono state estese ai lavori pubblici in Albania le norme del Regio decreto 3 febbraio 1938-XVI, n. 591, riguardante la revisione dei prezzi degli appalti di lavori pubblici in Africa italiana limitatamente ai contratti di durata superiore ad un anno.

Il Ministero della guerra ritiene ora necessario che, analogamente a quanto è stato disposto per gli appalti dei lavori pubblici in Italia con legge 9 luglio 1940-XVIII, numero 1137, sia concessa la facoltà di rivedere i prezzi per i contratti relativi ad opere pubbliche in Africa italiana ed in Albania anche nei casi in cui l'esecuzione delle opere stesse richieda un periodo di tempo inferiore ad un anno, ma superiore a sei mesi.

Data la mole enorme dei lavori eseguiti e da eseguirsi in Albania, si crede opportuno ed equo, per ragioni evidenti, di accordare la medesima condizione.

Segnala alla Commissione l'enorme lavoro compiuto per l'assesto dell'Albania dal Sottosegretariato per gli affari albanesi in un momento di eccezione e di elevatezza italiana e propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi allegato).*

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico del personale civile in Albania. (1445)

TITI, *Relatore*, fa presente che la circolare del Duce alle Amministrazioni dello Stato, n. 111253, del 2 maggio 1939-XVII, stabili, in via provvisoria, il trattamento economico al personale militare e civile destinato in Albania.

Tale circolare, emanata a soli pochi giorni dall'accettazione della Corona d'Albania da parte del Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia, era ispirata all'urgente necessità di dettare nuove norme regolatrici del trattamento di missione, essendo venuto meno con la data del 7 aprile 1939-XVII, il regolamento fissato dalla legislazione precedentemente in vigore.

Il carattere di provvisorietà rivestito dalle disposizioni del provvedimento adottato e il limitato campo di applicazione delle norme predisposte, rendevano necessaria l'urgente adozione di un provvedimento legislativo che regolasse in maniera più ampia e definitiva il trattamento economico del personale civile destinato in Albania.

Tuttavia la circolare del Duce fu successivamente più volte prorogata, cessando per ultimo di aver vigore il 30 giugno 1941-XIX, mentre d'altra parte l'auspicato regolamento definitivo, nelle more della lunga attesa, trovava elaborata predisposizione anche nei confronti delle nuove esigenze che di mano in mano si venivano profilando e che richiedevano pur esse completa definizione.

Il disegno presentato ora all'approvazione della Camera si ispira così ad una duplice esigenza: in primo luogo quella di rielaborare su basi nuove e più ampie la materia già regolata dalla circolare del Duce, ed in secondo luogo di regolare i nuovi casi non previsti dalla predetta circolare.

Si ricollegano alla prima esigenza gli articoli relativi alla misura delle indennità giornaliere al personale civile di ruolo e non di ruolo in servizio permanente in Albania, in aggiunta al trattamento normale di carattere fisso goduto in Italia (articolo 1 e 5); quelle spettanti al personale insegnante di ruolo e non di ruolo (articolo 3) ed al personale civile italiano messo a disposizione del Governo albanese (articolo 4).

Le disposizioni innovative possono così riassumersi:

a) adeguata maggiorazione del trattamento ai coniugati (articolo 1 e 6);

b) regolamento economico delle missioni effettuate in residenza, nonché di quelle effettuate dall'Italia, dalle Colonie e dall'estero in Albania e viceversa (articoli 7, 8 e 9);

c) estensione delle disposizioni vigenti in Italia per i trasferimenti da e per l'Albania (articolo 10);

d) estensione, con opportuni adattamenti delle norme vigenti in Italia in materia di congedi (articolo 11).

e) esclusione del regolamento relativo al personale salariato, per il quale è in corso di studio un apposito provvedimento (articolo 14).

Merita speciale rilievo il criterio informatore a cui si ispira il disegno di legge in esame nella formulazione specifica degli articoli che fissano le varie misure degli emolumenti: quello cioè di adeguare il trattamento

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

economico alle condizioni di vita del momento in Albania.

Si riallaccia a quest'ultimo criterio la norma (articolo 15) che, limitando l'efficacia della legge al 30 giugno 1942-XX, consente, fermo restando lo schema definitivo del provvedimento, di operare successivi eventuali adeguamenti al costo reale della vita in Albania.

Conclude, proponendo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli, rilevando l'importanza politica del provvedimento, al pari di tutti quelli che riguardano l'Albania.

SUSMEL sull'articolo 1^o trova esigua la maggiorazione nella misura di lire 10 della indennità al personale con famiglia acquisita. Tale maggiorazione andrebbe almeno raddoppiata.

PRESIDENTE rileva che l'emendamento ora proposto dal camerata Susmel avrebbe dovuto essere presentato per iscritto prima della riunione della Commissione. Poichè peraltro è presente il Sottosegretario per gli affari albanesi, consente che sia esaminato.

TITI, *Relatore*, conviene che la maggiorazione di lire 10 giornaliera è modesta; osserva peraltro che in compenso sono sufficientemente elevate le indennità giornaliera e che in ogni caso il personale continua a percepire gli assegni di famiglia connessi alla retribuzione normale. Occorre anche tener presente il difficile momento attuale, che non esclude per l'avvenire un migliore adeguamento del trattamento economico del personale civile in Albania.

BENINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari albanesi*, osserva che la maggiorazione per la famiglia acquisita è stata fissata in questa misura non certo elevata per tre ragioni: in primo luogo perchè le indennità giornaliera previste dall'articolo 1^o sono assai elevate per se stesse; poi perchè il personale — come ha rilevato il Relatore — continua ad usufruire del trattamento di famiglia connesso alla retribuzione normale; infine perchè un funzionario che si reca solo in Albania va incontro a spese maggiori, nei confronti di quello che reca con se la famiglia, dovendo vivere in albergo. La maggiorazione di lire 10 vuole quindi essere più che altro un riconoscimento di carattere morale.

SUSMEL è convinto che dato l'elevato costo della vita in Albania, gli impiegati se la cavano appena con gli stipendi e le

indennità giornaliera. La maggiorazione di 10 lire quindi è del tutto inadeguata di fronte alle necessità della vita. Pur non insistendo nell'emendamento proposto, prega sia dato atto a verbale di queste sue dichiarazioni.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 1.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli da 2 a 13).

CINGOLANI facendo riferimento all'articolo 14 rileva che i salariati sarebbero esclusi dal trattamento economico e ne chiede i motivi non sembrandogli giusto che tali numerose categorie di lavoratori non siano chiamati a beneficiare delle nuove provvidenze stabilite nel disegno di legge.

TITI, *Relatore*, ripete che la questione sarà regolata a parte.

CINGOLANI rivolge preghiera al Sottosegretario di Stato di voler precisare se il trattamento dei salariati è allo studio.

BENINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari albanesi*, conferma che la posizione dei salariati è allo studio.

La norma dell'articolo 14 è del resto in armonia con quella dell'articolo 1, nella quale le indennità giornaliera vengono assegnate a seconda del grado, ed è noto che i salariati non hanno grado.

CINGOLANI avrebbe preferito allora che tale articolo che può prestarsi ad interpretazioni arbitrarie non fosse stato incluso nel disegno di legge, riguardando tale disegno i soli impiegati.

Comunque prende atto delle dichiarazioni del Sottosegretario di Stato Benini augurandosi che al più presto sia affrontato il trattamento economico per i salariati.

PELLIZZARI si associa all'osservazione del camerata Cingolani e propone che l'articolo sia soppresso, come superfluo, se esso non deve trovare applicazione per il personale salariato.

PRESIDENTE ritiene opportuno chiarire che qui si tratta del personale salariato amministrativo, non dei salariati liberi che sono sottoposti ad altra disciplina.

PELLIZZARI insiste sulla superfluità dell'articolo.

BENINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari albanesi*, crede invece opportuno che l'articolo 14 resti nel disegno di legge a maggiore chiarezza, per eliminare cioè ogni dubbio che le disposizioni del provvedimento in esame non si applicano al personale salariato di ruolo e non di ruolo in servizio in Albania.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PELLIZZARI. Si potrebbe allora dichiarare nella legge che per tale personale si provvederà a parte.

BENINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari albanesi*, osserva che in una legge non è opportuno inserire propositi di fare o meno qualche cosa.

VERGA pur essendo convinto che effettivamente l'articolo è superfluo, riconosce che esso è diretto ad eliminare equivoci.

PRESIDENTE mentre assicura che tutte le osservazioni fatte saranno inserite a verbale, prega di non insistere sulla soppressione dell'articolo 14, avendo il Governo dichiarato di volerlo mantenere.

(L'articolo 14 è approvato - Si approva anche l'articolo 15).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi allegato).*

TITI, *Relatore*, a conclusione della discussione avvenuta è sicuro di interpretare il sentimento della intera Commissione, rivolgendo, alla presenza del Sottosegretario di Stato per gli affari albanesi, a tutti i funzionari italiani in Albania, un deferente saluto ed un pensiero di viva ammirazione per quanto essi hanno fatto e fanno in momenti così difficili e di grande portata storica. *(Approvazioni).*

PRESIDENTE. Poichè questo è il sentimento generale, prega il Sottosegretario di Stato per gli affari albanesi di rendersi interprete del plauso della Commissione presso i funzionari che lavorano per la grandezza dell'Albania e della Patria. *(Vive approvazioni).*

BENINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari albanesi*, si compiace del plauso espresso dalla Commissione, perchè effettivamente i funzionari italiani in Albania hanno dato

continue prove del loro entusiasmo, della loro passione e valentia. E ciò da parte di tutti, anche degli avventizi e dei distaccati dal Ministero dei lavori pubblici, i quali hanno trovato le comunicazioni stradali in condizioni particolarmente difficili ed hanno provveduto al loro compito superando difficoltà di luoghi e di clima e moltiplicando i loro sforzi. Sarà lieto perciò di trasmettere ai funzionari italiani in Albania i sentimenti espressi dal Relatore e dal Presidente ed ai quali ha fatto eco la Commissione. *(Vive approvazioni).*

PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario di Stato per gli affari albanesi per le sue dichiarazioni, e rileva che la Commissione ha oggi compiuto un atto assai importante, provvedendo alla sistemazione giuridica ed economica del personale civile che lavora per lo sviluppo dell'Albania nella grande comunità imperiale di Roma. *(Vive approvazioni).*

Invio di un telegramma al Ministro degli esteri.

PRESIDENTE legge il seguente telegramma che ha inviato al Ministro degli affari esteri Eccellenza Ciano:

« Commissione esteri prima di iniziare sue « discussioni ricordando Costanzo Ciano Eroe « del mare et primo Presidente della Camera « dei Fasci e delle Corporazioni desidera esprimerVi sua commossa solidarietà ». *(Vivissime approvazioni).*

Prega il Sottosegretario di Stato di rinnovare tali sentimenti di persona al Ministro degli esteri.

La riunione termina alle 11.30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Facoltà di rivedere i prezzi per i contratti relativi ad opere pubbliche in Albania. (1439)

ART. 1.

La facoltà di rivedere i prezzi per i contratti relativi ad opere pubbliche, già sancita dall'articolo 1 del Regio decreto 3 febbraio 1938-XVI, n. 591, per i contratti relativi ad opere pubbliche da eseguirsi nell'Africa Italiana ed estesa all'Albania con Regio decreto-legge 9 novembre 1939-XVIII, numero 1752, per i contratti di durata superiore ad un anno, è estesa agli appalti relativi ad opere pubbliche, da eseguirsi in Albania, di durata inferiore ad un anno purchè superiore ai sei mesi.

È ammessa altresì la revisione dei prezzi per i lavori relativi ad opere pubbliche di durata superiore ai sei mesi, in corso di esecuzione al 1° aprile 1940-XVIII, limitatamente però alla parte eseguita e da eseguirsi dopo tale data.

ART. 2.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del Regio decreto 3 febbraio 1938-XVI, n. 591, e del Regio decreto-legge 9 novembre 1939-XVIII, n. 1752.

ART. 3.

La presente legge, che ha effetto fino al 31 dicembre 1941-XX, entra in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Trattamento economico del personale civile in Albania. (1445)

ART. 1.

Al personale civile di ruolo in servizio permanente in Albania è assegnata, in aggiunta al trattamento normale di carattere

fisso in Italia, con esclusione di qualsiasi altro emolumento dipendente da attribuzioni o servizi speciali che non siano effettivamente disimpegnati in Albania, la seguente indennità giornaliera:

Grado	II	L.	170
»	III	»	150
»	IV	»	130
»	V	»	110
»	VI	»	95
»	VII	»	80
»	VIII	»	70
»	IX	»	60
»	X	»	55
»	XI	»	50
»	XII	»	40
»	XIII	»	30
Personale subalterno		»	25

Al personale con la famiglia acquisita l'indennità predetta viene maggiorata di lire 10 giornaliere.

L'indennità è dovuta dal giorno dell'arrivo in Albania al giorno d'uscita incluso.

L'indennità fissata nel 1° comma del presente articolo è ridotta di un quinto quando detto personale fruisca di alloggio gratuito fornitogli dall'Amministrazione.

ART. 2.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello delle finanze, saranno determinate le indennità per spese di rappresentanza che siano riconosciute per i preposti ai servizi in Albania del Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi e della Luogotenenza generale per l'Albania.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

L'indennità di rappresentanza compete dal giorno dell'assunzione alla carica ed è ridotta di un terzo in caso di assenza temporanea durante la quale il funzionario sia sostituito nell'ufficio da un reggente.

Al funzionario reggente compete, in aggiunta all'indennità da lui eventualmente già goduta, un terzo della differenza tra detta indennità e quella assegnata al titolare in carica.

ART. 3.

Ai maestri elementari di ruolo, in aggiunta al trattamento fisso in Italia in base alle categorie di appartenenza sarà corrisposta la indennità giornaliera prevista dall'articolo 1 nella misura seguente:

l'indennità del grado XI per gli insegnanti con anzianità di servizio pari o superiore ai 15 anni;

quella del grado XII per gli insegnanti con anzianità di servizio inferiore ai 15 anni.

Al personale insegnante supplente e provvisorio sarà corrisposta una retribuzione in luogo di stipendio di lire 9,100 annue lorde per il personale addetto alle scuole medie e di lire 6,800 per quello addetto alle scuole elementari.

Inoltre, al personale di cui al comma precedente, sarà attribuita l'indennità di cui all'articolo 1 della presente legge nella misura prevista per il grado X agli incaricati dell'insegnamento nelle scuole medie superiori; del grado XI per gli incaricati nelle scuole medie inferiori e del grado XII per gli addetti alle scuole elementari.

Agli incaricati della direzione delle scuole sarà corrisposto il compenso annuo seguente:

Scuola media completa (inferiore e superiore)	L. 4,800
Scuola media inferiore	» 3,600
Scuola elementare di oltre 10 classi	» 3,000
Scuola elementare di almeno 5 classi	» 2,400
Scuola elementare con meno di 5 classi	» 1,200

Le ore d'insegnamento conferito per incarico e quelle straordinarie oltre l'orario d'obbligo saranno retribuite nelle misure e con le modalità previste ai punti 3^o e 4^o della tabella B annessa al Regio decreto 12 febbraio 1940-XVIII, n. 740.

ART. 4.

Per il personale civile italiano messo a disposizione del Governo Albanese, nella posizione di fuori ruolo o di comando, il trattamento economico dovuto in base alle disposizioni generali ed a quelle della presente legge, sarà a carico del Governo Albanese.

Il personale insegnante italiano destinato in servizio presso le scuole albanesi e che non goda del trattamento economico a carico del bilancio albanese, sarà retribuito in base al trattamento economico previsto dalla presente legge.

ART. 5.

Al personale non di ruolo, comunque denominato, in servizio in Albania, compete, in aggiunta al trattamento normale del Regno riferito alla sede di Roma, l'indennità prevista dall'articolo 1 della presente legge pel grado iniziale del gruppo al quale il personale stesso può essere riferito in base alla categoria di cui alla tabella 1^a del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100; e successive modificazioni.

Il personale già assunto con la qualifica di impiegato locale in servizio al 1^o gennaio 1941-XIX, sarà inquadrato con le norme di cui al comma precedente.

A detto personale, finchè presterà servizio in Albania, potrà essere corrisposto, a titolo di assegno ad *personam* riassorbibile, tutta o parte dell'eventuale differenza fra il trattamento economico già goduto a tale data e quello spettantegli in base alla presente legge.

Tale assegno, sarà stabilito, caso per caso, con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Al personale subalterno albanese la indennità di cui all'articolo 1 sarà ridotta di un quarto.

ART. 6.

L'aggiunta di famiglia, le indennità temporanee mensili e gli altri assegni corrisposti a titolo di caroviveri e le relative quote complementari e supplementari sono corrisposte nella aliquota massima prevista dalle relative disposizioni semprechè la famiglia risieda in Albania.

ART. 7.

Al personale civile di ruolo inviato in missione dall'Italia in Albania, compete dal giorno dell'arrivo fino a quello della partenza.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

incluso, l'indennità giornaliera di cui al comma 1° dell'articolo 1 della presente legge, maggiorata di lire 10 al giorno per il primo mese.

Tale indennità non è cumulabile con alcuna delle indennità od assegni previsti dalla presente legge e sarà ridotta di un quinto quando detto personale fruisca di alloggio gratuito fornitogli dall'Amministrazione.

ART. 8.

Per le missioni effettuate dall'Albania in Italia, nelle Colonie e nei Possedimenti italiani compete, in aggiunta ai due terzi del trattamento economico di cui all'articolo 1 della presente legge, la diaria di missione rispettivamente vigente per l'Italia, per le Colonie o per i Possedimenti.

Qualora la missione nella località di arrivo si potraesse oltre i 30 giorni si perde il diritto al trattamento economico di cui all'articolo 1 della presente legge e sarà mantenuto il solo trattamento previsto per l'Italia per le Colonie o per i Possedimenti dopo il primo mese di missione.

Per le missioni da una sede ad altra dell'Albania compiute dal personale ivi destinato, si applicano le norme vigenti per le missioni nel Regno, ma la misura dell'indennità è ridotta alla metà, fermo restando il trattamento economico previsto dall'articolo 1 della presente legge.

ART. 9.

Per le missioni dalle Colonie o dai Possedimenti in Albania compete dal giorno dell'arrivo fino a quello della partenza incluso, in aggiunta al trattamento economico di provenienza, ridotto a metà, l'indennità giornaliera di cui al 1° comma dell'articolo 1 della presente legge.

Qualora la missione in Albania si protraesse oltre i 30 giorni, si perderà il diritto al trattamento economico della località di provenienza e sarà mantenuto il solo trattamento previsto dall'articolo 1 della presente legge.

Per le missioni effettuate dall'Albania all'estero, in aggiunta al trattamento normale spettante per le missioni all'estero, viene corrisposta limitatamente ai primi 30 giorni l'indennità di cui all'articolo 1, comma 1° della presente legge, ridotta ad un terzo.

ART. 10.

I trasferimenti da e per l'Albania, compresi quelli delle famiglie ed i viaggi di missione, sono regolati dalle disposizioni vigenti in Italia.

Per il trasporto delle persone, del bagaglio e del mobilio, sul territorio albanese sarà rimborsata la spesa effettivamente sostenuta coi mezzi usuali e più economici, fermo restando il quantitativo consentito dalle disposizioni del Regno.

Al personale non di ruolo le norme del presente articolo si applicano secondo le equiparazioni di grado indicate al comma 3° dell'articolo 3 e all'articolo 5 della presente legge.

ART. 11.

I congedi sono regolati dalle norme vigenti in Italia.

Per recarsi in congedo ordinario in Italia il personale ha diritto, per sé e per le persone di famiglia, al rimborso delle spese regolamentari di viaggio escluso il vitto, dalla residenza in Albania al porto di sbarco di Brindisi o Bari e viceversa.

Qualora venga consentito il frazionamento dei periodi di congedo, le spese di viaggio saranno rimborsate limitatamente ad un congedo per anno.

Nei periodi di congedo non si computano i giorni per recarsi dalla residenza in Albania fino al porto di sbarco di Brindisi o di Bari o viceversa.

Tali giorni sono calcolati una sola volta nel caso di frazionamento del congedo.

Durante il periodo del congedo ordinario sarà conservato il trattamento economico previsto dalla presente legge.

Per poter usufruire del congedo ordinario, necessita aver trascorso almeno sei mesi di primo servizio ininterrotto in Albania.

ART. 12.

Nessun'altra corresponsione ordinaria e straordinaria, comunque denominata, può essere concessa a qualsiasi titolo, compresi i casi di militarizzazione, in aggiunta al trattamento normale nel Regno previsto o mantenuto dalle disposizioni della presente legge, salvo quanto è disposto dal Regio decreto 17 febbraio 1924-II, n. 182 e successive disposizioni.

Al personale provvisto di assegni *ad personam* in base al 2° comma dell'articolo 5,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

non potranno inoltre essere assegnati i compensi di cui al sovracitato Regio decreto 17 febbraio 1924-II, n. 182.

ART. 13.

Per quanto non previsto dai precedenti articoli sono estese in quanto applicabili per la materia considerata nella presente legge, le norme vigenti per i dipendenti statali in Italia.

ART. 14.

Le disposizioni della presente legge non sono applicabili al personale salariato di ruolo e non di ruolo in servizio in Albania.

ART. 15.

La presente legge ha vigore dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX.